I PRINCIPALI ACCESSI A PENSIONE NEL 2025

scritto da goal | 26 Settembre 2025



di Francesca Forloni e Marialuisa De Cia*

Nel sistema previdenziale italiano, il diritto alla pensione può essere conseguito attraverso diverse modalità di accesso, ciascuna caratterizzata da specifici requisiti anagrafici, contributivi e normativi.
Gli accessi ordinari e sicuramente più frequenti sono la pensione di vecchiaia che si consegue al raggiungimento del requisito di età in presenza di una contribuzione minima e la pensione anticipata ordinaria che non è vincolata all'età anagrafica ma al perfezionamento di una contribuzione complessiva predeterminata dalla legge e considerata anche mediante gli istituti del cumulo,
della ricongiunzione, della totalizzazione e/o della totalizzazione internazionale.
Di seguito una sintesi dei due principali accessi a pensione.

Pensione di vecchiaia (limiti di età normati dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge del 22 dicembre 2011 n. 214)
La pensione di vecchiaia richiede il raggiungimento del requisito di età anagrafica che, attualmente, è pari a 67 anni ma è soggetto ad adeguamento biennale per effetto delle aspettative di vita.
È richiesta una contribuzione minima di 20 anni calcolata anche con l'utilizzo della eventuale contribuzione figurativa nonché degli istituti di aggregazione contributiva quali cumulo e totalizzazione. Non sono previste limitazioni di

reddito e, se ne ricorrono i presupposti, l'assegno pensionistico potrebbe essere integrato al trattamento minimo previsto dalla legge.
Per i lavoratori subordinati è requisito fondamentale di accesso al trattamento, la cessazione del rapporto di lavoro. Tale requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi e parasubordinati.
Maturato il requisito contributivo e anagrafico e cessato il rapporto di lavoro subordinato, la domanda dell'assegno pensionistico, su espressa richiesta, può avere effetto retroattivo dalla data di maturazione del diritto qualora l'istanza non sia stata presentata tempestivamente.
La percezione della pensione di vecchiaia è compatibile con lo svolgimento di altre attività di lavoro sia subordinato che autonomo o parasubordinato.

Pensione anticipata ordinaria (attuale formulazione prevista dai commi 10 e seguenti del dl 201/2011 convertito in legge 214/2011)
Se il requisito d'età sembra troppo lontano, si può aspirare ad un accesso pensionistico anticipato basato sulla contribuzione accreditata. Si tratta della pensione anticipata ordinaria che non è in alcun modo vincolata ad un requisito anagrafico.
Ad oggi, la norma richiede il possesso di contributi accreditati nella misura di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Anche questi requisiti sono soggetti ad incrementi in funzione delle aspettative di vita.
L'accumulo contributivo può avvenire non solo con l'ordinario accredito derivante da rapporti di lavoro subordinato, autonomo, parasubordinato ma anche utilizzando la contribuzione figurativa, da riscatto, da ricongiunzione, da totalizzazione anche internazionale e, ovviamente, mediante l'istituto del cumulo contributivo che consente di valorizzare, ai fini del diritto a pensione, anche i periodi di lavoro per i quali gli oneri pensionistici sono stati versati e gestiti dalle casse dei liberi professionisti.

L’erogazione del trattamento di pensione anticipata non è immediato come, per ora, la pensione di vecchiaia, ma viene disposto dopo un periodo di differimento chiamato “finestra mobile” che attualmente è pari a tre mesi.
Per i lavoratori subordinati è richiesta la cessazione del rapporto che può essere prevista anche alla scadenza della cosiddetta “finestra”.
Visti i sopra descritti accessi a pensioni ordinari che, nei prossimi periodi, saranno oggetto di specifici articoli di approfondimento sulla nostra rivista “Noi e il Lavoro”, si indicando gli accessi a pensione più significativi attualmente vigenti che consentono di anticipare l’uscita dal mondo del lavoro.

Pensione anticipata contributiva (requisiti previsti dal comma 11 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214)
Per coloro che hanno contribuzione versata dal 1 gennaio 1996 rientranti, pertanto, nel sistema contributivo puro o “nuovi iscritti”, è possibile accedere al trattamento di pensione di vecchiaia a 64 anni ma a delle condizioni che, negli anni, hanno subito modifiche e non necessariamente migliorie.
È richiesta una contribuzione di almeno 20 anni come per la pensione anticipata contributiva e un trattamento di pensione non inferiore a 3 volte l’assegno sociale (aumenterà a 3,2 volte dal 2030) salvo uno sconto per le donne con figli (2,8 volte per 1 figlio, 2,6 volte per 2 o più figli). L’assegno pensionistico non potrà in ogni caso eccedere il valore di 5 volte l’assegno sociale salvo erogare l’eventuale maggiore importo dalla data del raggiungimento del requisito ordinario per la pensione di vecchiaia (67 anni).
Qualora l’assegno pensionistico sia inferiore a 3 volte l’assegno sociale ma superiore a 1,5 volte, sarà possibile accedere alla pensione anticipata contributiva a 67 anni sempre che sussistano i 20 anni di contribuzione. Se tali requisiti non dovessero essere raggiunti, sarà possibile accedere alla pensione contributiva a 71 anni con almeno 5

anni di versamenti.
Non è prevista alcuna integrazione al trattamento minimo.
L'accesso alla pensione anticipata contributiva può avvenire anche mediante il computo in gestione separata. I soggetti rientrati nel sistema misto che hanno almeno un mese nella vita lavorativa accreditato nella gestione separata e almeno 20 anni di contribuzione, possono richiedere il trattamento di pensione con il sistema del "computo".
L'assegno pensionistico verrà calcolato interamente con il sistema contributivo. Non vi possono accedere coloro che, pur rientrando originariamente nel sistema misto, quindi i "vecchi iscritti", abbiano effettuato l'opzione al sistema contributivo nel corso della vita lavorativa (ad esempio per accedere al riscatto laurea agevolato).

Pensione Quota 100, 102 e 103 (decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019 convertito in legge n. 26 del 28 marzo 2019 e successive proroghe e modifiche)
Dall'iniziale successo di quota 100, il legislatore ha introdotto, con limitazioni, l'accesso anticipato a pensione con quota 102 e quota 103. Tutte le disposizioni sono ancora in vigore per coloro che hanno maturato i requisiti nei termini previsti da ciascun provvedimento normativo.
È un accesso anticipato sperimentale che si concluderà, salvo ulteriori proroghe, al 31 dicembre 2025.
Per accedere oggi a quota 103 è necessaria una età anagrafica di 62 anni e 41 anni di contribuzione. È incompatibile con la percezione di qualsiasi reddito da lavoro.
La norma oggi in vigore prevede il calcolo dell'assegno pensionistico con il sistema contributivo anche per i "vecchi iscritti", un tetto dell'ammontare della pensione che non può essere superiore a 4 volte il trattamento minimo fino al compimento dei 67 anni e il decorso delle "finestre mobili" pari a 7 mesi per il settore privato e 9 mesi per il settore pubblico.

Opzione Donna (legge 23 agosto 2004 n. 243 e successive

proroghe e modifiche)
Trattasi di un reiterato accesso anticipato a pensione riservato alle donne lavoratrici, ancora non strutturale, infatti scadrà il 31 dicembre 2025, ma continuamente prorogato. Rispetto alle iniziali previsioni, ora l'accesso a opzione donna è subordinato a requisiti stringenti che ne limitano fortemente l'utilizzo.
Allo stato attuale, la norma consente l'accesso a pensione alle lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano una età anagrafica di almeno 61 anni (nate entro il 31 dicembre 1963) ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di 2 anni (donne nate entro il 31 Dicembre 1965).
Oltre al requisito anagrafico, è richiesta una contribuzione effettiva, al netto di quella figurativa, di almeno 35 anni.
Ma non basta più, l'attuale norma in vigore subordina l'accesso ad opzione donna alla sussistenza di ulteriori requisiti alternativi tra loro, più precisamente la donna richiedente questa tipologia di accesso anticipato a pensione, deve essere una caregiver, quindi assistere un familiare in situazione di grave handicap, avere lei stessa una ridotta capacità lavorativa certificata dalle strutture
competenti di almeno il 74% oppure essere stata licenziata da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il calcolo del trattamento di pensione avviene con il metodo interamente contributivo rinunciando in via definitiva al calcolo con il sistema misto.
La decorrenza dell'assegno pensionistico in opzione donna è subordinato ad una "finestra" di 12 mesi che diventa di 18 mesi per le lavoratrici autonome.

APE Sociale (legge 11 dicembre 2016 n. 121 e successivemodifiche)
L'APE Sociale è un anticipo pensionistico più volte reiterato ma non ancora strutturale nell'ordinamento attuale, infatti

come Opzione Donna e Quota 103 è destinato a concludersi il 31 dicembre 2025 salvo ulteriori proroghe.

Ha la finalità di traghettare fino alla pensione di vecchiaia alcune specifiche categorie di lavoratori che non hanno maturato un autonomo diritto a pensione.
Può essere richiesto da lavoratori con età anagrafica non inferiore a 63 anni e 5 mesi che siano, alternativamente, in una delle seguenti situazioni:

- Disoccupati per effetto di licenziamento individuale o collettivo, dimissionari per giusta causa, lavoratori che abbiano risolto consensualmente il rapporto di lavoro a seguito di accordo in sede protetta ovvero abbiano cessato un contratto a termine purché vi sia stata prestazione lavorativa per almeno 18 mesi negli ultimi 36.
- Caregiver ovvero lavoratori che siano da almeno sei mesi addetti alle cure di un familiare convivente con handicap grave.
- Lavoratori con una riduzione della capacità lavorativa a seguito di invalidità uguale o superiore al 74%.
- Lavoratori subordinati addetti ad attività usuranti in possesso di una anzianità contributiva di almeno 36 anni di cui almeno 7 svolti negli ultimi 10 anni in attività gravose come dettagliate dal decreto legislativo 21 Aprile 2011 n. 67 e successive modifiche e integrazioni. Per gli operai edili, i ceramisti e i conduttori di impianti di ceramica e terracotta, l'anzianità contributiva minima richiesta è di 32 anni.

Il soggetto richiedente l'anticipo pensionistico deve avere una anzianità contributiva minima di 30 anni salvo per i lavoratori addetti ad attività usuranti il cui requisito è sopra esposto.
L'assegno pensionistico viene erogato per 12 mensilità nel limite massimo di E. 1.500,00 fino al momento di maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia (attualmente 67 anni).

Come per Quota 100, 102 e 103, l'APE Sociale non è cumulabile con redditi da lavoro sia autonomo che subordinato salvo la prestazione occasionale fino ad un massimo di E. 5.000,00 annui.
L'accesso all'APE Sociale, è subordinato a preventiva autorizzazione da parte dell'INPS che, su istanza dell'interessato, valuterà la sussistenza delle condizioni per l'anticipo pensionistico.

Pensione anticipata per precoci (Art. 1 comma 199 e seguenti della legge 11 dicembre 2016 n. 232 e successive modifiche)
È riconosciuto un anticipo pensionistico ai lavoratori cosiddetti "precoci", coloro, cioè, che possono far valere prima dei 19 anni di età, contribuzione da lavoro effettivo per almeno 12 mesi e che appartengano a categorie tutelate, più precisamente siano disoccupati, caregiver, invalidi civili almeno al 74%, lavoratori addetti ad attività gravose.
È richiesta una contribuzione totale di almeno 41 anni e l'assegno pensionistico spetta decorsi tre mesi di "finestra" dalla maturazione del diritto. Va presentata apposita domanda entro il 1° marzo di ciascun anno ed è subordinata alla sussistenza delle risorse di spesa stanziate.
Non è cumulabile con redditi da lavoro autonomo o subordinato.

Pensione di inabilità (Art. 2 Legge 12 giugno 1984 n.222)
È previsto un trattamento di pensione per soggetti totalmente inabili a qualsiasi attività lavorativa.
L'inabilità deve essere assoluta e permanente e deve essere riconosciuta dall'INPS.
Il requisito di accesso è la presenza di una contribuzione di almeno 5 anni di cui 3 negli ultimi 5 antecedenti la domanda.
L'assegno pensionistico viene determinato applicando il sistema (retributivo, contributivo o misto) applicabile al soggetto richiedente ed è soggetto ad una maggiorazione quantificata sulla base della stima della contribuzione che sarebbe stata versata fino all'età pensionabile. Il trattamento economico spetta dal 1 giorno del mese successivo

alla presentazione della domanda.
È una pensione reversibile ai superstiti e, ovviamente, totalmente incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.

Assegno ordinario di invalidità (Art. 2 Legge 12 giugno 1984 n. 222)

I lavoratori con una capacità lavorativa ridotta permanente di almeno due terzi per cause fisiche o mentali, subordinatamente a specifico accertamento di apposita commissione medica INPS, possono accedere all'assegno ordinario di invalidità.
È richiesta la sussistenza di una contribuzione minima di 5 anni (260 settimane), di cui almeno 3 anni (156 settimane) nei 5 anni precedenti la domanda, che deve essere effettiva (quindi da lavoro, riscatto o contribuzione volontaria) o figurativa ma solo nei casi previsti dalla norma.
Il calcolo dell'assegno pensionistico avviene applicando il sistema di riferimento del lavoratore (retributivo, contributivo o misto) e può essere cumulabile con redditi da lavoro salvo eventuali riduzioni oltre determinate soglie.
L'assegno ordinario di invalidità viene riconosciuto su domanda e ha durata triennale rinnovabile. Dopo 3 rinnovi consecutivi, l'assegno diventa definitivo. La decorrenza dello stesso è dal mese successivo alla domanda.
Al raggiungimento del requisito di età l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia.

*ODCEC Milano